



UNIVERSITÀ
di VERONA

Università degli Studi di Verona	Direzione Affari Generali Albo Ufficiale
Albo n. 600/2025	n. prot. 157006
Il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo	
dal 27/03/2025	al 25/04/2025

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli artt. 18 e 24;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia legge 240/2010", emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1353-2023, prot. 309958 del 31 luglio 2023;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 25 marzo 2025, di approvazione delle modifiche del testo del regolamento citato;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 25 marzo 2025, con la quale viene espresso parere favorevole al testo approvato dal Senato Accademico;

VISTO l'art. 57, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia legge 240/2010", nel testo approvato dagli organi citati in premessa e allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

IL DIRETTORE GENERALE
Pierfrancesco Nocini
Pierfrancesco



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA LEGGE 240/2010**



Sommario

TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	4
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione	4
Art. 2 Presupposti e limiti	4
Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti	5
Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata.....	5
TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 Legge n. 240/2010)	5
Art. 5 Requisiti per la partecipazione	5
Art. 6 Procedimento selettivo	6
Art. 7 Commissione di valutazione	7
Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature.....	8
Art. 9 Termine di conclusione del procedimento	10
Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato.....	10
TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)	10
Capo I – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior) e per i RTT (Ricercatori Tenure Track) che hanno stipulato il contratto prima del 29/10/2024 – art. 24 co. 5.....	10
Art. 11 Avvio della procedura	10
Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione.....	11
Art. 13 Criteri di valutazione.....	11
Capo II – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato RTT, con contratto stipulato dal 29/10/2024 - art. 24 co. 5.....	12
Art. 11-bis Avvio della procedura	12
Art. 12-bis Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione.....	13
Art. 13-bis Criteri di valutazione	14
Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato.....	16
Capo III – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - art. 24 co. 6	16
Art. 15 Avvio della procedura valutativa	16
Art. 16 Oggetto della valutazione.....	16
Art. 17 Criteri di valutazione applicati	17
Art. 18 Termine di conclusione del procedimento	19
Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato.....	19
TITOLO IV NORME FINALI	20
Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005	20
Art. 21 Chiamata del candidato.....	20



Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università	20
Art. 23 Norme finali	21



TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona con decreto rettorale procede alla nomina in ruolo del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e limiti

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010.
3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio e a quelli equiparati ai sensi della legge 76/2016 né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
6. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più annualità, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.
7. L'Ateneo può concordare la sottoscrizione di fideiussioni della durata di cinque anni ripetibili fino alla scadenza dell'intero periodo normativamente previsto (15 anni), nei casi ove sia accertata e verificabile la capacità del soggetto finanziatore di assolvere pienamente alla copertura degli oneri finanziari relativi ai contratti attivati oggetto della convenzione stipulata.
8. Nel caso di Enti finanziatori Pubblici e di Fondazioni Bancarie che scelgono di corrispondere l'importo in più annualità, è possibile la copertura di posti di professori senza la sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa.



Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi consigli in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.
2. I Dipartimenti nel proporre la Commissione giudicatrice devono allegare i curriculum vitae dei commissari e la valutazione positiva dell'università di appartenenza, attestata in conformità all'art. 7, comma 2.
3. I Dipartimenti nell'effettuare la proposta di chiamata del candidato prescelto devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione l'estratto del verbale, nel quale viene riportato in maniera sintetica il giudizio della Commissione relativamente ai candidati idonei e viene evidenziata la coerenza tra la chiamata e la caratterizzazione strategica del Dipartimento, con l'esito della votazione.

Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata

1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando il bando.
2. Il Dipartimento inoltre stabilisce per le procedure art. 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 8. Nella medesima seduta il Dipartimento delibera altresì se far svolgere un seminario ai candidati idonei prima della deliberazione sulla chiamata.
3. Il bando è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori di prima fascia per posti di professore di prima fascia e alla prima e seconda fascia per posti di seconda fascia.

TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 Legge n. 240/2010)

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 al procedimento di chiamata possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare o per il corrispettivo settore concorsuale, individuato dal D.M. 369 del 2 maggio 2024 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



2. Possono partecipare alle procedure per posti di professore di ruolo, bandite ai sensi dell'art. 18, comma 4, coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Verona.

3. Possono partecipare alle procedure per posti di professore di prima fascia, bandite ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare o per il corrispondente settore concorsuale oggetto del bando. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

Art. 6 Procedimento selettivo

1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.

3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il Consiglio di Dipartimento, cui è stato assegnato il posto, delibera il bando che deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;
- b) il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico), sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;
- e) il dipartimento di afferenza;
- f) la sede prevalente di lavoro;
- g) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;
- h) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni in conformità al decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
- i) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione;
- l) l'indicazione – in coerenza con il comma 3 dell'art. 8 – dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, l'indicazione dell'azienda sanitaria o del soggetto pubblico o privato



accreditato presso il quale l'attività sarà svolta nonché l'indicazione degli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico-sanitario, la delibera del Dipartimento dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata:

- per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
- per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99.

n) l'eventuale necessità, ai fini della proposta di chiamata, di tenere presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. La selezione è effettuata da una Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha attivato la procedura, composta da professori universitari di ruolo:

- tre professori di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di prima fascia;
- tre professori, almeno due dei quali di prima fascia o appartenenti ad un ruolo equivalente, per i bandi di seconda fascia.

La maggioranza dei componenti deve essere esterna all'Ateneo.

2. I commissari devono essere in ruolo presso atenei italiani o stranieri. I commissari provenienti da atenei italiani devono appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione ed essere in possesso della valutazione positiva, prevista dall'art. 6, comma 7, Legge n. 240/2010 ed oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà da parte dell'interessato ex d.P.R. n. 445/2000. I commissari esteri sono individuati fra docenti di comprovato riconoscimento scientifico, inquadrati in un ruolo equivalente sulla base di tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche e attivi in un ambito corrispondente al gruppo scientifico disciplinare oggetto di selezione.

3. Un componente è scelto dal Dipartimento, gli altri vengono sorteggiati da una rosa di nominativi, aventi i requisiti sopra indicati, proposta dal Dipartimento in numero doppio rispetto ai componenti da sorteggiare. Il sorteggio, alla presenza di un dipendente inquadrato almeno in categoria D, incardinato in una delle Direzioni, sarà svolto con procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso. In caso di sostituzione di un commissario si attingerà alla lista usata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio stesso.

4. Nella formazione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste nel Codice etico e deve essere garantito l'equilibrio di genere, laddove possibile.

5. L'incarico di commissario presso questo Ateneo dovrà essere limitato a due procedure nel corso dell'anno solare, con riguardo alla data della nomina, considerando sia le procedure a posti di professore che quelle a posti di ricercatore. L'incarico è estendibile a tre per i settori di ridotta consistenza numerica.

6. Nel caso di mobilità di un professore da un dipartimento all'altro dell'Ateneo per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento, per i tre anni successivi alla stessa, le procedure selettive relative alla fascia e al settore del professore trasferito devono essere effettuate esclusivamente da commissari esterni all'Ateneo.



7. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante. Le Commissioni effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.

Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- Pubblicazioni scientifiche
- Curriculum, ivi compresa l'attività clinica per i settori per i quali è previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario
- Attività Didattica
- Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova. In tale ipotesi, la prova didattica consisterà nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e potrà svolgersi anche per via telematica, in modalità sincrona in modo da garantire la simultaneità del collegamento audio-video, secondo quanto disciplinato dal bando di selezione.

2. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza al bando di concorso – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

3. La valutazione dei candidati concerne i seguenti aspetti:

3.1. Pubblicazioni ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso.



3.2. Curriculum

La valutazione concerne i seguenti aspetti:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) conseguimento della titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) svolgimento di incarichi gestionali in qualità di titolare o componente di organi monocratici e/o collegiali di atenei e/o istituti di ricerca nazionali o internazionali;
- h) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;
- i) ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso.

3.3. Attività didattica di livello universitario ivi inclusa l'attività didattica c.d. frontale nonché la didattica c.d. integrativa ivi inclusa l'attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) continuità, numerosità, intensità, varietà.

Nel caso di prova didattica: conoscenza dell'argomento trattato, rigore metodologico e capacità di esposizione.

3.4 Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.

4. Sulla base della valutazione effettuata, secondo il precedente comma 1, la Commissione individua fino ad un massimo di tre idonei. Nel caso in cui i posti messi a bando siano più di uno, i limiti sopra indicati sono moltiplicati per il numero dei posti.

5. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

6. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.



Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a trenta giorni.
2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 45 e 15 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.
3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 10 Proposta di chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura di selezione, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per posti di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per posti di seconda fascia.
2. Ove previsto dal bando, ai fini della proposta di chiamata i candidati risultati idonei, ai sensi del comma 4 dell'art. 8, tengono previamente presso il Dipartimento un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.
3. La delibera di proposta di chiamata è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione, sulla base del profilo scientifico, didattico, curriculare e, ove previsto, delle attività medico-assistenziali del/dei candidato/i e degli elementi emersi in sede di presentazione dell'eventuale seminario, anche tenuto conto della coerenza del curriculum con le specifiche funzioni didattiche, scientifiche e, ove previsto, medico-assistenziali definite nel bando di selezione. Se due o più candidati ottengono una valutazione da parte della commissione complessivamente paritaria e se i loro curricula, ivi comprese le pubblicazioni, l'attività didattica e l'eventuale attività clinico-assistenziale, sono paritariamente coerenti con le funzioni didattiche, scientifiche ed eventualmente medico-assistenziali, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure, per il gruppo scientifico disciplinare e la fascia oggetto della procedura di chiamata.

TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)

Capo I – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior) e per i RTT (Ricercatori Tenure Track) che hanno stipulato il contratto prima del 29/10/2024 – art. 24 co. 5

Art. 11 Avvio della procedura

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.



2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.
4. Per le procedure del presente capo continuano ad applicarsi i criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:
 - a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) o nell'ambito del contratto di RTT della Legge n. 240/2010;
 - b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 o nell'ambito del contratto di RTT le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;
 - c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.
2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.
3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.
4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1.
5. Il candidato è valutato positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.
6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
7. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 13 Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;



- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Capo II – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato RTT, con contratto stipulato dal 29/10/2024 - art. 24 co. 5

Art. 11-bis Avvio della procedura

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 (RTT), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, su istanza dell'interessato, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e per ciascuno degli anni successivi dello stesso, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione



di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.

2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12-bis Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. Per i contratti di RTT, stipulati dal 29/10/2024, la Commissione valuta il candidato, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024, nei seguenti ambiti:

a) attività didattica e servizio agli studenti;

b) attività di ricerca scientifica;

c) valorizzazione delle conoscenze;

d) produzione scientifica;

e) attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario ove previste dal bando

2. La Commissione valuta l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei seguenti rapporti:

a) del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art.1, comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, la Commissione tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1.

5. Il candidato è valutato positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

6. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

8. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.



Art. 13-bis Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività' didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché' agli organi e alle attività' dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità' e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività' di educazione transnazionale;
- f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché' ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università' e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;



i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

k) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

3. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle diseguaglianze;

f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

4. La consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;

b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

5. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.



Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale.
4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Capo III – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - art. 24 co. 6

Art. 15 Avvio della procedura valutativa

1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate rispettivamente ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare o il corrispondente settore concorsuale oggetto della procedura. Per partecipare alla procedura il candidato deve già essere incardinato nel medesimo gruppo scientifico disciplinare.
2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. Il bando – deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dall'art. 4 comma 3 ed emanato dal Rettore – è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua:
 - il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare
 - eventuali riferimenti alla tipologia di impegno scientifico e all'eventuale attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze;
 - il trattamento economico e previdenziale;
 - i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento che delibera il bando. Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.
4. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 16 Oggetto della valutazione

1. Le attività oggetto di valutazione riguardano i seguenti ambiti:
 - a) attività didattica e servizio agli studenti;



- b) attività di ricerca scientifica;
- c) valorizzazione delle conoscenze;
- d) produzione scientifica;
- e) attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario ove previste dal bando.

2. I candidati sono valutati positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

3. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza con l'art. 17 del presente regolamento – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

Art. 17 Criteri di valutazione applicati

1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico gruppo scientifico disciplinare ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità' dell'attività' didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché' agli organi e alle attività' dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità' e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività' di educazione transnazionale;
- f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché' ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di



ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

- c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il candidato;
- j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il candidato;
- k) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

4. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze;
- f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

5. La consistenza e la qualità della produzione scientifica del candidato l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo



altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;

c) impatto, inteso come la capacità' del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità' scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

d) coerenza dell'attività' e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;

e) valorizzazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

6. Per le attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario, la valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.

Art. 18 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 30 e 8 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.

3. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 17 e redige l'elenco dei candidati valutati positivamente. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la Commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 17 ed esprime una valutazione di sintesi positiva o negativa.

Art. 19 Proposta di chiamata del candidato valutato

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. All'esito della procedura di valutazione, la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento è motivata, considerati gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione, sulla base dei criteri di cui all'art. 17 e tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali presenti nel bando.

4. Nel caso in cui l'Ateneo deliberi più di un posto in settori scientifici disciplinari oggetto della procedura valutativa, anche in momenti successivi, il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di un candidato già valutato positivamente anche sulla base di nuove esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali entro il limite di un triennio dall'approvazione degli atti.



5. La delibera viene assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Il procedimento di chiamata deve concludersi mediante delibera espressa del Consiglio di Dipartimento entro il termine di tre mesi dall'approvazione degli atti. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure.

7. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005

1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla Legge n. 210/1998 e richiamata dalla Legge n. 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 21 Chiamata del candidato

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata.

2. Il Rettore dichiara il nominativo del candidato chiamato con proprio decreto da pubblicarsi sul sito di Ateneo.

3. Il candidato chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori universitari con decreto adottato dal Rettore.

4. Nell'ipotesi di chiamata mediante procedura selettiva di cui al Titolo II o di chiamata all'esito di procedura valutativa di cui al capo III del Titolo III del presente regolamento, il decreto di cui al precedente comma è adottato non prima di sessantacinque giorni e non dopo settantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

5. Il termine di cui al comma 4 non si applica nell'ipotesi in cui al procedimento di chiamata abbia partecipato un unico candidato.

6. I termini di cui al comma 4 possono essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato e possono essere derogati con provvedimento motivato del Rettore laddove ci fossero gravi ragioni legate alla realizzazione di piani straordinari o nel caso di posti finanziati da terzi.

Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università

1. Le procedure della mobilità previste dall'art. 7, commi 5-bis e ter sono disciplinate dal DM n. 367 del 29 aprile 2022.

2. Per quanto non espressamente indicato dal predetto DM trovano applicazione le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare l'art. 7 in tema di composizione della commissione e l'art. 19 relativo alla proposta di chiamata da parte del Dipartimento.

3. I criteri di valutazione delle candidature, integrabili e/o modificabili dal Dipartimento al momento dell'approvazione del bando, sono di norma i seguenti:



I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza della proposta progettuale con il gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche, di ricerca, di terza missione e ove previste delle esigenze medico-assistenziali;
- b) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata in relazione alle esigenze del Dipartimento sopra specificate ed eventuale grado di integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici del Dipartimento;
- c) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dal/dalla candidato/a nell'ambito disciplinare interessato, documentata dal curriculum contenente la produzione scientifica e i titoli posseduti, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata e alle esigenze del Dipartimento;
- d) la valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario, ove previste, è svolta in relazione alla durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta in relazione alle esigenze del Dipartimento.

4. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 23 Norme finali

1. Le modifiche del presente regolamento non si applicano ai concorsi (art. 18 e 24, comma 6, L. 240/2010) il cui avviso di bando è pubblicato in gazzetta ufficiale o all'albo di Ateneo alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.
2. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente al 29 ottobre 2024, data di pubblicazione del DM 21 ottobre 2024 citato al Titolo III.